

L'AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO

L. n° 6/9.1.2004
in vigore dal 19.3.2004

CHI PUO' PRESENTARE LA RICHIESTA

- **lo stesso soggetto incapace**
- **il coniuge od il convivente dell'incapace**
- **i parenti entro il 4° e gli affini entro il 2°**
- **i responsabili dei servizi socio sanitari che assistono l'incapace**
- **il pubblico ministero**
- **il tutore ed il curatore**
(con la richiesta di revoca dell'interdizione o inabilitazione)

COSA INDICARE NEL RICORSO

- **generalità del ricorrente e suo rapporto con chi ha bisogno dell'Amministratore di Sostegno**
- **generalità del beneficiario e indicazione della residenza**
(ed eventualmente il diverso luogo ove si trova)
- **il nome e recapito dei parenti stretti** (coniuge, figli, fratelli, genitori)
- **le ragioni della richiesta**
- **indicazione delle principali spese e dei bisogni dell'ammalato** (per prevedere un importo mensile massimo che serva a sostenerle e soddisfarli)
- **indicazione dell'Amministratore di Sostegno: nominativo e recapito** (anche telefonico)

COSA ALLEGARE

- **certificato di nascita del beneficiario**
- **documentazione medica approfondita**
(con riguardo alla capacità di intendere e volere, alla gestione di se stesso e del suo patrimonio, agli ambiti di vita e di relazione in cui è autonomo e in quali no)
- **documentazione sulla consistenza del patrimonio del beneficiario**
(pensioni, c/c, titoli, immobili ecc.)
- **eventuale dichiarazione dei parenti stretti sulla adesione od opposizione al procedimento**

PROCEDIMENTO

- **La richiesta di nomina dell'Amministratore di Sostegno va fatta in carta libera mediante deposito del ricorso nella cancelleria del Giudice Tutelare competente** (dove vive abitualmente il beneficiario)
- **Non è necessaria l'assistenza legale**

PRELIMINARI ALL'UDIENZA

Il Giudice Tutelare, con un decreto, fissa l'udienza in cui verrà esaminato il soggetto per il quale si chiede l'Amministratore di Sostegno.

Se il beneficiario non è trasportabile nemmeno in ambulanza (certificato medico allegato al ricorso) il Giudice Tutelare effettuerà l'esame presso la dimora.

NOTIFICA AL BENEFICIARIO COMUNICAZIONI AI PARENTI

La cancelleria notifica al beneficiario dell'Amministrazione di Sostegno - in busta chiusa - il ricorso ed il decreto di fissazione dell'udienza.

Chi ha presentato il ricorso deve informare gli altri parenti dell'udienza fissata e deve dare prova, in udienza, di averli informati

UDIENZA

Il Giudice Tutelare esamina la persona ed effettua tutti gli accertamenti che ritiene utili per conoscere ciò di cui ha bisogno

Può fissare anche più udienze

Può nominare un Amministratore di Sostegno provvisorio se c'è l'urgenza di provvedere a qualcosa.

NOMINA DELL'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

Completata l'istruttoria il Giudice Tutelare emetterà un decreto di nomina dell'Amministratore di Sostegno

La nomina potrà essere anche a tempo determinato in relazione alla patologia del soggetto

CONTENUTI DEL DECRETO

Il decreto conterrà:

- i compiti che il beneficiario potrà assolvere autonomamente**
- i compiti che il beneficiario dovrà compiere con l'assistenza dell'Amministratore di Sostegno**
- i compiti che l'Amministratore di Sostegno dovrà compiere in maniera esclusiva**

DOVERI DELL'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

L'Amministratore di Sostegno darà conto, ogni anno, al Giudice Tutelare del suo operato e fornirà documentazione comprovante entrate ed uscite. Informerà il Giudice Tutelare, all'inizio e alla fine della gestione, sulla situazione patrimoniale del beneficiario